



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LUIGI GALVANI

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Tel. 02 6435651/2/3 Cf 02579690153

Circ. 34

Milano, 29.09.2022

- A tutto il personale docente e
Ata
in servizio in sede

Oggetto: incompatibilità a svolgere altri impieghi – obblighi del personale.

Si trasmette, con la presente, la necessaria informazione sulla normativa di riferimento per la corretta applicazione della materia in oggetto.

La materia della incompatibilità dei pubblici dipendenti (ivi compresi i dipendenti a t.d.) è regolata, in via generale, **dall'art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001**, il quale, al c.1, richiama quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto riguarda il settore scolastico, la norma di riferimento è rinvenibile in via principale **nell'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** e in alcune clausole dei contratti in vigore (**Art. 39 e 58 CCNL 2007**). Per il personale scolastico è consentito, **previa autorizzazione del Dirigente Scolastico**, l'esercizio della libera professione, a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione svolta.

Ai fini della autorizzazione, il dirigente valuta che l'esercizio della libera professione sia compatibile con l'orario di servizio e con tutte le attività previste dal profilo professionale di appartenenza. La norma si applica anche al personale in regime di part time.

I presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono:

- l'occasionalità,
- la saltuarietà,
- la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale,
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.

Ad ogni buon modo, il cumulo di impieghi non è mai consentito, nemmeno a seguito di trasformazione da regime di tempo pieno a part time, nei casi in cui l'attività ulteriore sia prestata in favore di un'altra amministrazione pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, tutti gli interessati sono tenuti a:

- prendere visione della normativa;
- richiedere specifica **autorizzazione al Dirigente Scolastico**.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai dipendenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si ricorda che, in caso di svolgimento di attività incompatibili con la funzione esercitata, la normativa vigente prevede sanzioni che possono comportare anche la **risoluzione del contratto**.

Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità:

Si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi:

- *attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;*
- *cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);*
- *le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti,).*

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.

L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali.

Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:

- *le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro;*
- *le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili); l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.*

Sono astrattamente compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati:

- *gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;*
- *gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;*
- *le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;*
- *le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria;*
- *le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione;*
- *l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi;*
- *altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;*
- *le libere professioni esercitate dal personale docente, alle condizioni di cui si dirà al paragrafo 4.*

La modulistica di riferimento è reperibile sul sito, nell'apposita area Modulistica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Emanuela Maria Germanò

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993*